



AUTORITÀ PORTUALE
SALENO

ORDINANZA n° 09/14

Il Presidente

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO: il D.P.R. 23/06/2000 con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale di Salerno, il D.M. 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale ed il successivo D.M. 11/3/2003 di estensione della predetta circoscrizione territoriale di competenza;

VALUTATO che nel corso della riunione del Gruppo di Studio di cui alla Delibera Presidenziale n° 31/06 e succ. mm. ed ii - del 7 ottobre 2014 - alla luce delle problematiche connesse alla congestione ormeggi nel porto di Salerno, anche alla luce degli imminenti interventi infrastrutturali di consolidamento del Molo Trapezio (Testata e lato di ponente) e Calata Ligea si è evidenziata l'opportunità della estensione dell'operatività h 24 di tutte le banchine, sul presupposto peraltro che i lavori di illuminazione delle banchine sono stati completati;

LETTE le osservazioni pervenute dalla Amoruso Giuseppe Spa in data 9/10/2014 prot. APS n. 0012423, e ritenute di poterle condividere limitatamente alle esigenze rappresentate di porre in debito rilievo talune ipotesi in cui, per la tipologia di merce, la nave non possa essere operata in condizioni meteorologiche avverse e/ ragioni operative; mentre per quanto concerne il lavoro notturno a bordo resta di esclusiva competenza dell'Impresa operante implementare con condizioni idonee di illuminazione anche il bordo nave;

VISTI: gli art. 17, 30, 62 ed 81 del CN, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione; nonché l'art. 6 della legge 84/94;

ORDINA

Art. 1

Nell'Ambito operativo "A" di cui all'art. 11 comma 2 dell'ordinanza a firma congiunta dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto di Salerno n. 3/2007/FC e ss.mm.ii è stabilito l'obbligo di organizzare le operazioni portuali per un periodo lavorativo h 24, sette giorni su sette; in tali ipotesi è cura della Impresa operante garantire in ogni momento, anche a bordo nave, il livello di illuminamento necessario allo svolgimento delle operazioni in sicurezza anche in orario notturno. Potranno esaminarsi eccezionali deroghe alla precedente previsione, previa istanza da presentare inderogabilmente tre giorni lavorativi precedenti all'ormeggio, e da autorizzare con specifico provvedimento, nelle seguenti ipotesi:

1. in connessione alla tipologia di merce non operabile in condizioni meteorologiche avverse;
2. ipotesi in cui, con merce che per le sue caratteristiche è necessariamente in pronto uscita/imbarco (e con nave già all'ormeggio - non ancora completamente caricata/scaricata), viga un'ordinanza restrittiva della circolazione stradale, che non consente l'immediato trasporto al/dal destinatario finale.

Art. 2

Entrata in vigore, norme sanzionatorie e provvisorie.

La presente Ordinanza ha carattere sperimentale, nelle more della nuova regolamentazione della materia.

Si applicano tutte le norme e sanzioni previste dall'ordinanza a firma congiunta dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto di Salerno n. 03/2007/FC e ss.mm.ii. che si richiamano integralmente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nell'Albo degli enti sottoscrittori.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, e del dlgs. N. 272/99.

Salerno, li 21-10-14

Il Presidente
Avv. Andrea ANNUNZIATA